



Prot. n. 32717

Ordinanza n. 140

## ORDINANZA

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7, DEL T.U.L.P.S. IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 9/2016**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) “Disturbo da gioco d'azzardo”, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto *livello di tutela della salute*”, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) *“con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità”*;

**Visto:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali che all'art. 3, comma 2, così recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;
- la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n.59 26.03.2010 - cosiddetta Direttiva Bolkestein - la quale prevede, all'articolo 12, che *"nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica...la tutela dei consumatori...)* l'accesso e l'esercizio di un'attività ...possono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici";
- il Decreto Legge 13/8/2011 nr. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, il quale consente di stabilire *"restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche"*, ivi compreso *"il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area"*, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia* ) il quale, all'articolo 31 comma 2, recita *"...secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"*;
- la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.
- dhe gli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e i negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *"esercizi pubblici"*;
- la Sentenza n. 300 del 2011 con la quale la Corte Costituzionale ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le

norme che contingentano il gioco d'azzardo "...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito 'dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato”;

- la Sentenza del 23 dicembre 2011 con la quale Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), dichiara che “...va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL ...Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS , in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati : l’ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore ; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco . I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall’impresa che ne è destinataria”;
- le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;
- la Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 con la quale il TAR Piemonte dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che “...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una 'sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro' volta soprattutto a sollecitare l'emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati' e afferma anche che ...”il potere di intervento dell’amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 31 c.2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell’ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia.”;

- la Sentenza n.811 del 16 luglio 2015 con la quale il TAR Veneto, Sez. III, ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: *"...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale"*;
- la Sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione / spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
- la Circolare della Regione Piemonte emanata in data 22 luglio 2014 a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale, per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute., della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;
- da ultimo, la Regione Piemonte 2 maggio 2016, n.9 che all'articolo 6 prevede la disposizione, da parte dei Comuni, di limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;

**Considerato:**

- quindi, che il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico dell'Amministrazione comunale e della ASL TO3;

**Tenuto conto:**

- delle peculiarità del territorio orbassanese e della relativa della distribuzione degli esercizi e loro caratteristiche;
- di quanto emerso con gli operatori nell'incontro del 03.11.2016;

**Preso, altresì, atto:**

- dei similari provvedimenti adottati da altre amministrazioni comunali nel medesimo bacino d'area di Orbassano;

**Ritenuto:**

- conseguentemente necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità orbassanese, così come già avvenuto per vari Comuni Capoluoghi di Provincia e vari di alcune Regioni italiane, volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto

- che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;
- quindi, opportuno intervenire per ridurre l'arco temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce nelle quali è maggiormente probabile l'accesso degli anziani e degli adolescenti o comunque soggetti deboli;

### REVOCA

ogni proprio precedente provvedimento disciplinante la materia;

### ORDINA

1. a decorrere dal 1° dicembre 2016 **nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S., negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S.** (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, edicole, esercizi commerciali, circoli ricreativi e privati di qualunque natura, ricevitorie lotto, ecc.), **negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S.** (agenzie per la raccolta di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.), **l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931 è consentito:**

**tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, dalle ore 13.00 alle 01.00 del giorno successivo.**

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili;

2. all'interno dei locali delle attività di cui al numero 1. deve essere esposto un cartello indicante l'orario di apertura e/o di funzionamento degli apparecchi. All'ingresso e all'interno dei medesimi locali, deve essere esposto, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.09.2012, n. 158, un apposito cartello contenente, in caratteri evidenti che consentano l'immediata lettura, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi;
3. che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme di pubblicità e informativa;
4. che copia del presente provvedimento sia inviato alla Giunta Regionale, alla Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Comando Stazione Carabinieri di Orbassano, al Comando Gruppo Guardia di Finanza di Orbassano, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e al Comando Polizia Locale.

### AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931, come previsto dall'art. 11, comma 2, della L.R. 2

maggio 2016, n. 9, con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Orbassano, li 09 novembre 2016



IL Sindaco  
*Eugenio GAMBETTA*